

I fondamenti giuridici e i profili interpretativi dell'istituto dell'ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere*

di Guido Rivosecchi

1. Il presente contributo si ripropone di prendere in esame il fondamento costituzionale e alcuni dei profili interpretativi dell'ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento, con particolare riferimento agli effetti sul mandato parlamentare di una condanna penale con sentenza passata in giudicato, a cui consegue l'irrogazione della pena accessoria all'interdizione dai pubblici uffici. Alla luce delle peculiarità del giudizio di cui all'art. 66 Cost. – che riserva in via esclusiva a ciascuna Camera la verifica dei titoli degli eletti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità – si prenderà anzitutto in esame l'idoneità dell'art. 28 del Codice penale a soddisfare la riserva assoluta di legge di cui all'art. 65, primo comma, Cost., sotto il profilo della necessaria tassatività e determinatezza del precetto legislativo che introduca cause di ineleggibilità, per poi riflettere sui profili relativi all'esecuzione della pena accessoria (sospensione o decadenza dal mandato parlamentare), non senza accennare alle possibili conseguenze di una possibile elusione del giudicato penale.

Non vi è dubbio che l'istituto dell'ineleggibilità sopravvenuta abbia un esplicito fondamento costituzionale, essendo espressamente previsto dall'art. 66 Cost., che opera una sostanziale distinzione tra cause di ineleggibilità (e incompatibilità) originarie e cause di ineleggibilità (e incompatibilità) sopravvenute, evidentemente riferite al singolo parlamentare. D'altra parte, gli stessi lavori preparatori indicano con chiarezza l'intento del Costituente di assicurare al sindacato esclusivo di ciascuna Camera non soltanto la regolarità del processo elettorale e la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche già rivestite dagli eletti, ma anche la valutazione delle cause che possono incidere sulla legittimità della conservazione della carica di parlamentare.

Al riguardo, è opportuno ricordare che alcuni emendamenti presentati in sede di Assemblea Costituente (si veda, in particolare, la seduta del 10 ottobre 1947) propendevano per la costituzionalizzazione del sindacato delle apposite Giunte parlamentari sulle cause di ineleggibilità che si fossero manifestate in via successiva alla verifica dei titoli degli eletti. In questo senso, muoveva esplicitamente un emendamento Calamandrei, sostenuto anche dal socialista Paolo Rossi, che addirittura proponeva la costituzionalizzazione di poteri di indagine della Giunta sulle ineleggibilità sopravvenute, poi fatto proprio – sia pure nella più sintetica versione del vigente art. 66 Cost., senza alcun riferimento, cioè, alla Giunta, ma alla Camera nel suo complesso – dal Presidente della Commissione per la Costituzione, Meuccio Ruini.

A conclusioni analoghe circa il fondamento giuridico dell'istituto conduce l'analisi della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur avendo ovviamente ad oggetto le cause di ineleggibilità

* Il contributo costituisce una versione rielaborata dell'audizione alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, tenutasi nella seduta del 16 giugno 2010, con i Proff.ri Giovanni Pitruzzella, Aldo Loiodice, Paolo Armaroli e Nicolò Zanon, nell'ambito di un ciclo di audizioni – in cui erano già intervenuti, nella seduta del 9 giugno 2010, i Proff.ri Massimo Luciani e Federico Sorrentino – dedicate alle "Tematiche relative ai fondamenti giuridici ed ai profili interpretativi della figura dell'ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere".

sopravvenuta per i titolari di cariche elettive regionali e locali, ha pacificamente fondato parte della sue pronunce in materia sull'istituto in questione (cfr., ad esempio, sent. n. 183/1981, in cui la Corte, in un giudizio per conflitto di attribuzione tra regione Sicilia e Stato, nega che spetti agli organi giurisdizionali dello Stato la facoltà di sospendere provvisoriamente dall'esercizio del loro ufficio – in base all'allora vigente istituto dell'applicazione provvisoria di pene accessorie – i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, con espresso riferimento alle “cause sopraggiunte di ineleggibilità” determinate da condanna penale passata in giudicato; nonché, sotto differenti profili, sent. 1131/1988; 171/1984; 1062/1988; 29/2003).

In assenza, però, di alcuna norma di diritto positivo – legislativa o regolamentare – che ne specifichi il contenuto, l'ineleggibilità sopravvenuta ricade appieno, per effetto dello stesso art. 66 Cost., entro l'esclusiva ed insindacabile valutazione di ciascuna Camera non soltanto per quanto attiene all'accertamento, ma anche allo stesso riscontro sull'individuazione e applicazione alle ipotesi di cause di ineleggibilità sopravvenute di fattispecie determinate dal legislatore soltanto in riferimento a cause di ineleggibilità originarie.

Questa conclusione, tuttavia, può essere a mio avviso considerata valida soltanto in mancanza di diritto obiettivo, in assenza, cioè, di statuizioni sufficientemente determinate dal legislatore o da sentenza passata in giudicato. In questi ultimi casi, la discrezionalità della Giunta tende invece nuovamente a contrarsi in favore di una verifica della corrispondenza del fatto al diritto, che dovrebbe condurre alla proposta di decadenza dal mandato parlamentare, in caso di accertamento di una causa di ineleggibilità sopravvenuta “in senso lato”, relativa, cioè, alla carenza di capacità elettorale.

2. Ai fini dell'accertamento di una causa di ineleggibilità sopravvenuta nei confronti di parlamentari condannati con sentenza passata in giudicato alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, viene anzitutto in questione l'idoneità dell'art. 28 del Codice penale a soddisfare la riserva assoluta di legge di cui all'art. 65, primo comma, Cost. Sul punto, la normativa dettata dal Codice penale appare assolutamente conforme ai costanti indirizzi formulati dalla giurisprudenza costituzionale dal punto di vista del principio di stretta interpretazione dei limiti al diritto di elettorato passivo (ad esempio, sentt. nn. 46/1969; 108/1969; 166/1972; 129/1975; 45/1977; 5/1978; 235/1988; 53/1990; 344/1993). In ragione dell'esplicito richiamo ai medesimi effetti della pena accessoria determinati dall'interdizione di natura perpetua, con la sola distinzione sul piano della durata, ovviamente connessa al periodo dell'interdizione, l'art. 28, comma 3, Cod. pen., viene infatti a tipizzare, con sufficiente determinatezza e tassatività, le cause e le modalità di privazione della capacità di godere del “diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale”, nonché di esercitare “ogni pubblico ufficio”, anche in caso di interdizione di natura temporanea. Quest'ultima determina così, analogamente all'interdizione di natura perpetua, la perdita della capacità elettorale attiva e passiva (combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. e), del DPR n. 223 del 1967 e 28, comma 3, Cod. pen.) e l'insorgere di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 65 Cost.

D'altra parte, sarebbe davvero difficile non includere il parlamentare nella nozione di pubblico ufficiale, quanto meno agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, Cod. pen.). Secondo quanto affermato dalla dottrina penalistica e dalla giurisprudenza, nessun rilievo assume infatti la circostanza che un soggetto agisca sulla base di un mandato elettivo, anziché di un incarico dirigenziale o di un inquadramento contrattuale di pubblico impiego, ma soltanto il fatto che la sua attività sia connotata dal concreto esercizio di una pubblica funzione e disciplinata da norme di diritto pubblico (*ex plurimis*, sent. Cassaz. Penale, Sez. VI, 10 dicembre 1983, n. 10581; sent.

Cassaz. Penale, Sez. Unite, 24 settembre 1998, n. 10086: su cui si veda già F. Sorrentino, *Parere pro veritate sull'ineleggibilità sopravvenuta del deputato Cesare Previti* – stralci dal resoconto della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati del 13 marzo 2007).

Al riguardo, potrebbe semmai destare qualche ulteriore interrogativo la formulazione letterale dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Camera, nella parte in cui attribuisce alla Giunta delle elezioni il compito di riferire “sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza”. Tale disposizione sembra apparentemente presupporre una base normativa distinta, rispettivamente riferibile ai tre istituti (ineleggibilità; incompatibilità; decadenza), scindendo così le cause di decadenza da quelle di ineleggibilità, e postulando – quasi a rafforzare la riserva di legge di cui all'art. 65 Cost., anche in virtù della collocazione ultraprimaria dei regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti – una disciplina di legge puntuale e tassativa per entrambe, come indefettibile presupposto ai fini dell'accertamento dell'organo parlamentare.

Questa interpretazione, però, non tiene a mio avviso sufficientemente conto della distinzione, prevalente in dottrina, tra ineleggibilità “in senso lato” e ineleggibilità “in senso stretto”, riferendosi quest'ultima alle cause di ineleggibilità tassativamente previste dagli artt. 7-10 del DPR n. 361 del 1957 (TU delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), e ricorrendo la prima in caso di perdita della capacità elettorale (essendo gli altri requisiti richiesti l'età e l'alfabetismo). In questa prospettiva, all'interno dell'ordinamento parlamentare, la decadenza finisce per operare sul piano della sanzione, rispetto all'incorrere di una causa di ineleggibilità “in senso lato” sopravvenuta (perdita della capacità elettorale), almeno al momento insanabile, mentre per le cause di ineleggibilità “in senso stretto” sopravvenute la Camera potrà valutare discrezionalmente se la *ratio* fondativa della normativa risulta egualmente tutelata da altra soluzione. In questo senso, ad esempio, muoveva, quella “giurisprudenza” parlamentare che, in riferimento ai parlamentari eletti sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o presidenti di giunta provinciale, per una lunga fase aveva affermato il principio della c.d. conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità, che, ben lungi dal determinare la commistione tra i due istituti, consentiva, invece, mediante l'obbligo di opzione in via successiva, di tutelare la *ratio* sostanziale della normativa sull'ineleggibilità. Il successivo rigetto del principio della conversione da parte della “giurisprudenza” parlamentare dalla XIV legislatura – che avvalorava così la discutibile indifferenza del mandato parlamentare alla stessa causa di ineleggibilità sopravvenuta – a mio avviso sembra confermare piuttosto che smentire la suddetta distinzione.

Anche in assenza di una immediata previsione legislativa relativa alle fattispecie di ineleggibilità sopravvenuta, la distinzione tra ineleggibilità “in senso lato” e ineleggibilità “in senso stretto” consentirebbe comunque di ravvisare nella capacità elettorale quel requisito indefettibile richiesto dalla legge – in attuazione della riserva di cui all'art. 51 Cost. – ai fini della formazione e della prosecuzione di qualsiasi valido rapporto elettorale.

3. Potrebbe tuttavia obiettarsi che a fronte della natura temporanea della pena accessoria, destinata ad esaurire i suoi effetti nel corso del tempo, la decadenza dal mandato determini invece una situazione giuridica irreversibile, finendo così per accentuare il carattere afflittivo della pena accessoria, già messo in rilievo criticamente, sia pure sotto diverso profilo, dalla prevalente dottrina penalistica. Quantomeno in via prudenziale, vanno quindi preliminarmente esperite le soluzioni alternative possibili.

Anzitutto, mi sembra difficilmente sostenibile un esito dell'accertamento nel senso

dell'inapplicabilità della sanzione, a meno di non voler eludere il giudicato penale, esponendo la Camera, tra l'altro, al rischio di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'autorità giudiziaria.

Risulterebbe apparentemente più coerente rispetto alla temporaneità della sanzione penale l'adozione di un provvedimento di sospensione dall'esercizio delle funzioni, pur mantenendo il parlamentare la titolarità del mandato e le connesse garanzie, attesa la loro perdurante applicabilità per espresso vincolo costituzionale (artt. 68-69 Cost.). Con analoghi risultati, in mancanza di una base di diritto positivo, sembrerebbe ipotizzabile l'estensione in via analogica all'ordinamento parlamentare dell'istituto della sospensione dal mandato elettivo previsto per le cariche elettive regionali e locali. Al riguardo, potrebbe richiamarsi la circostanza che la durata della pena accessoria sia destinata ad esaurirsi in corso di legislatura, in ragione del riacquisto certo della capacità elettorale piena del parlamentare (e, quindi, non subordinato al verificarsi di non meglio definite condizioni future, come si configurerebbe, ad esempio, l'esito favorevole dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47, comma 12, della legge sull'ordinamento penitenziario). Da questo punto di vista, potrebbe effettivamente ipotizzarsi, in caso di dichiarazione di decadenza, il mancato conseguimento di quel necessario bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti – la garanzia costituzionale del mandato parlamentare, da un lato, e l'esercizio della funzione giurisdizionale e la certezza e l'esecutorietà del giudicato, dall'altro – in cui, come è stato acutamente osservato, sembrerebbe tradursi il giudizio delle Camere sull'ineleggibilità sopravvenuta (A. Mencarelli, *La verifica dei poteri nella dialettica politica tra maggioranza e opposizione*, in *Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. L'esperienza dell'Italia*, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano, Giuffrè, 2008, 177).

Tuttavia, una volta accolta la conclusione che la condanna con sentenza passata in giudicato di un membro del Parlamento, a cui consegua l'irrogazione della pena all'interdizione dai pubblici uffici, configuri una causa di ineleggibilità sopravvenuta, determinata dalla sopraggiunta incapacità elettorale passiva, l'organo parlamentare sembra vincolato nel senso della decadenza dal mandato (Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, seduta del 9 luglio 2007). Sarebbe questo – a mio avviso – un esito sostanzialmente indifferente alle successive vicende della rappresentanza politica nel suo complesso (che non verrebbe menomata per effetto della surrogazione del seggio vacante da parte di un candidato dello stesso partito, vieppiù alla luce del vigente sistema elettorale, contraddistinto da candidature a liste bloccate), e a quelle della legislatura in corso (non potrebbe escludersi, tra l'altro, uno scioglimento anticipato delle Camere, che, per lo meno in parte, annullerebbe l'asimmetria, ai fini di uno degli elementi su cui potrebbe poggiare il presunto giudizio di bilanciamento).

D'altro canto, anche l'attuale formulazione dell'art. 68, secondo comma, Cost., che, a differenza della precedente, non richiede l'autorizzazione all'arresto in esecuzione di sentenza irrevocabile, indica la prevalenza del giudicato, di fronte al quale recede non soltanto l'inviolabilità del parlamentare ma anche lo stesso valore della libertà personale, senza che si ravvisi la necessità di bilanciare alcunché. Sul punto, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha riconosciuto – sotto diversi profili – l'intangibilità del giudicato penale, affermando, tra l'altro, che esso non può essere vulnerato neanche attraverso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato elevato dalla Camera (sent. C. cost. 284/2004).

Per altro verso, lo stesso precedente costituito dal caso del deputato Ottieri, risalente alla IV legislatura, consente di affermare che anche in caso di perdita temporanea della capacità elettorale, sopraggiunta successivamente all'elezione del deputato per effetto di una sentenza dichiarativa di

fallimento che all'epoca comportava la cancellazione dalle liste elettorali, la Giunta e l'Assemblea sovrana hanno ravvisato gli estremi della "inevitabile conseguenza della decadenza dal mandato parlamentare" (Camera dei deputati, *Relazione della Giunta delle elezioni*, IV legislatura, Doc. IX, n. 6, 2; Atti parlamentari – Camera dei deputati, *Discussioni*, seduta del 13 aprile 1967, 33362).

4. In favore della soluzione della sospensione dall'esercizio delle funzioni potrebbe comunque richiamarsi quella giurisprudenza amministrativa, per quanto molto latamente assimilabile in quanto riferita al rapporto di servizio, nel presupposto, comunque, della riconduzione del parlamentare alla categoria dei pubblici ufficiali. Quest'ultima, infatti, in riferimento all'interdizione temporanea irrogata nei confronti del pubblico ufficiale, riconosce che la riammissione in servizio costituisca il frutto di una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione circa la rispondenza della reintegrazione del dipendente alle esigenze dell'apparato burocratico (cfr., ad esempio, Cons. St., Sez. VI, 21 gennaio 1993, n. 64; Cons. St., Sez. V, 22 novembre 1991, n. 1332; Cons. St., Sez. IV, 16 dicembre 1980, n. 1207; Cons. St., Sez. VI, 23 novembre 1971, n. 934; Cons. St., Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 717).

Senonché, una ricognizione delle norme costituzionali e legislative consente di escludere, contrariamente a quanto avviene per le cariche elettive regionali e locali, ogni tipizzazione o riferimento a forme di sospensione dall'esercizio delle funzioni, o all'ancor più problematica sospensione dal mandato parlamentare.

Né potrebbe invocarsi l'estensione in via analogica all'ordinamento parlamentare dell'istituto della sospensione dal mandato elettivo previsto per i consiglieri regionali e comunali in caso di condanne non definitive per reati di una certa gravità. Ciò per due ordini di considerazioni, attinenti, le une, al divieto di analogia *in malam partem* in materia penale; le altre alla stessa configurazione dell'istituto della sospensione previsto per le cariche elettive locali.

Dal primo punto di vista, pare lecito dubitare dell'estensione in via analogica di tale istituto in ragione del principio di determinatezza e tassatività del precetto penale – che assiste, come noto, sia l'illecito che la pena – e del conseguente divieto di interpretazione analogica (art. 14 Preleggi al Codice civile, art. 25 Cost. e artt. 1 e 19 Codice penale) che osta all'applicazione ai parlamentari di una sanzione – la sospensione dal mandato – configurata, per le cariche elettive regionali e locali, come conseguenza *ex lege* della condanna penale.

In secondo luogo, la configurazione dell'istituto della sospensione previsto per le cariche elettive locali, da un lato, e la peculiare copertura costituzionale di cui gode il mandato parlamentare, dall'altro, renderebbero quantomeno problematica la suddetta estensione in via analogica. I principi introdotti dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni, poi trasfusi nel decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) per la disciplina delle cariche elettive locali e implicitamente fatti salvi dall'art. 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004 per le cariche regionali, sono infatti riconducibili al binomio "provvedimento giurisdizionale non definitivo – sospensione", eventualmente prodromico al binomio "provvedimento giurisdizionale definitivo – decadenza", secondo gli indirizzi formulati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. C. cost. n. 141/1996).

La sospensione prevista per le cariche locali trova quindi il suo presupposto in provvedimenti giurisdizionali di natura non definitiva, mentre alla sentenza passata in giudicato consegue la decadenza di diritto dalla carica elettiva. Tenderei quindi a sottolineare come l'estensione in via analogica al mandato parlamentare della suddetta normativa – già precluso, a mio avviso, dal divieto di interpretazione analogica – condurrebbe piuttosto a porre in evidenza il nesso tra condanna in via definitiva e decadenza dalla carica elettiva. Mi permetto di aggiungere che un'eventuale pronuncia della Giunta nel senso della sospensione dal mandato, motivata dal ricorso in via analogica alla suddetta normativa, potrebbe aprire un varco ulteriore nel sindacato

sull'ineleggibilità sopravvenuta, esponendo in futuro l'organo parlamentare ad impugnative volte a contestare la legittimità della permanenza in carica di deputati, per i quali – sulla base del precedente – potrebbe essere chiesta la sospensione dal mandato anche in caso di sentenze di condanna non definitiva.

D'altro canto, non vi sarebbe alcuna base di diritto positivo (né, tanto meno, indicazioni desumibili dalla prassi parlamentare) per qualificare lo *status* del parlamentare “sospeso”, con il rischio oltretutto di arrecare un *vulnus* all'integrità della rappresentanza politica e alla funzionalità del Parlamento. Al riguardo, si consideri, soltanto a titolo di esempio, che l'art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55 del 1990, come successivamente modificata, esclude espressamente che, nel periodo di sospensione, i consiglieri sospesi possano essere computati ai fini della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. Né, da questo punto di vista, pare assimilabile all'ipotesi presa in esame il precedente costituito dai c.d. “seggi fantasma” della XIV legislatura, in cui si manifestò, in via originaria e non sopravvenuta e come effetto distorsivo di una particolare interpretazione da parte degli attori politici della legge elettorale allora vigente, la menomazione del *plenum* dell'organo rappresentativo.

Alla soluzione della sospensione dal mandato parlamentare osterebbe poi la natura giuridica delle garanzie costituzionali del singolo parlamentare (artt. 67-69 Cost.), ritenute irrinunciabili in quanto funzionalmente connesse ai principi fondamentali della rappresentanza politica.

5. L'indagine potrebbe invece rivolgersi all'interno dell'ordinamento parlamentare ai fini della previsione, *de iure condendo*, di eventuali sanzioni, espressamente qualificate dal regolamento, anch'esse produttive di analoghe forme di sospensione. Da questo punto di vista, vorrei sottolineare che si ravvisano larghi spazi riservati al regolamento parlamentare, sia per il valore manifestamente derogatorio che riveste il giudizio delle Camere di cui all'art. 66 Cost. rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale *ex art.* 102 Cost. (da ultimo, sent. C. cost. n. 29/2003), sia per effetto di quella particolare valorizzazione della “capacità qualificatoria” del regolamento parlamentare (sent. C. cost. n. 379/1996).

Pertanto in questa prospettiva – lo si ripete, soltanto *de iure condendo* – potrebbero essere ricondotti in capo all'Ufficio di Presidenza, previo accertamento della Giunta delle elezioni, poteri sanzionatori in caso di comportamenti illeciti di parlamentari, influenti, al limite, sui titoli degli eletti – sia pure interamente sussumibili sotto le norme del diritto parlamentare – sul crinale di una deroga anche al diritto penale, come seguito della loro sottrazione alle “qualificazioni che nell'ordinamento generale quel comportamento riceva (illegittimità, illiceità, ecc.)”, destinati, appunto, a “cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere” (sent. C. cost. n. 379/1996).

Tali misure sanzionatorie – che non sarebbero comunque applicabili qualora il fatto non fosse interamente sussumibile sotto il regolamento; né, tanto meno, potrebbero essere considerate in qualche modo fungibili agli effetti del giudicato – necessiterebbero comunque di una esplicita copertura regolamentare, analogamente, sia pure sotto un profilo ben distinto, alle forme di giurisdizione surrogatoria che già, a diritto vigente, il regolamento parlamentare riconduce in capo al Presidente di Assemblea in riferimento alle fattispecie dei c.d. tumulti (art. 60, comma 3, reg. Cam. e 67, comma 1, reg. Sen.). Rispetto a queste ultime, infatti, le sanzioni previste dal regolamento assumono all'interno dell'ordinamento parlamentare valore probabilmente sostitutivo di sanzioni previste in altri rami del diritto, in quanto incidono su posizioni giuridiche soggettive.

Tuttavia, ai fini della soluzione della sospensione, ad una ricognizione dell'ordinamento parlamentare non è dato, a diritto vigente, riscontrare norme di questo tipo; né la prassi vede casi di

sospensione di analogo tenore.

Altra cosa è infatti una potenziale espansione, *de iure condendo*, della capacità qualificatoria del regolamento parlamentare sino ai confini della deroga al diritto penale, attraverso un ampliamento, per così dire, dell'area dei fatti e dei comportamenti interamente sussumibili sotto le norme del diritto parlamentare; altra cosa è l'applicazione del diritto obiettivo, con particolare riferimento al giudicato penale, al quale le Camere sono tenute a dare esecuzione nel giudizio di cui all'art. 66 Cost.

6. Un accenno, infine, all'ipotetica elevazione di un conflitto di attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti della Camera in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di una deliberazione parlamentare ovvero in caso di adozione di una deliberazione volta a negare l'esecuzione alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Il conflitto mi sembrerebbe ammissibile e si configurerebbe nei termini di un conflitto da menomazione o interferenza, sollevato dall'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, individuato giusto il combinato disposto degli artt. 662 e 665 del Codice di procedura penale, cui compete l'atto di impulso ai fini dell'esecuzione delle pene accessorie.

In una prospettiva latamente assimilabile, è stata ipotizzata in dottrina l'ammissibilità di un conflitto sollevato da un giudice avente ad oggetto atti o comportamenti delle Camere volti ad impedire l'esecuzione di un giudicato persino in riferimento a leggi di interpretazione autentica, giusta la lesione nei confronti dell'atto conclusivo del processo che costituisce la massima espressione di esercizio delle funzioni giurisdizionali (ad esempio, P. Veronesi, *I poteri davanti alla Corte. "Cattivo uso" del potere e sindacato costituzionale*, Milano, Giuffrè, 167).

Rispetto a queste ipotesi, mi sembrerebbe tanto più ammissibile un conflitto fra poteri in caso di esercizio di prerogativa – la c.d. autodichia di cui all'art. 66 Cost. – alla luce della cui configurazione *a fortiori* potrebbe sostenersi che l'ipotetica deliberazione parlamentare in questione costituisca menomazione degli effetti del giudicato.